

## Nota della Provincia di Latina sugli indirizzi da assumere nella redazione del Piano del Parco Nazionale del Circeo

### Premessa

La Provincia di Latina ritiene prioritaria la salvaguardia della naturalità del proprio territorio per cui auspica che il Piano del Parco sia uno strumento realmente mirato alla tutela delle aree di interesse naturalistico anche attraverso l'introduzione di limiti di trasformabilità dei territori circostanti al fine di meglio tutelarle. Nel contempo la Provincia, attraverso il proprio PTPG, si propone di conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione dell'intero suo territorio, dell'ambiente e del paesaggio.

Il Piano del Parco, oltre a dichiarare un insieme coerente di obiettivi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, è chiamato a definire le azioni e le politiche tese a conseguirlo attraverso la definizione della zonizzazione di piano e di un corpo di norme tecniche di attuazione che precisano i limiti di trasformabilità e le modalità di applicazione delle azioni al territorio.

Negli incontri tenutisi in sede di Comunità del Parco, aventi ad oggetto la predisposizione del Piano, la Provincia di Latina ha più volte ribadito di condividere pienamente gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici ed è del parere che, senza mortificare le autonomie degli Enti Locali, ove le evidenze scientifiche ne dimostrino la necessità, possa essere opportuno, per meglio tutelare i territori ad elevata naturalità, ampliare i confini dell'attuale Parco Nazionale del Circeo ed eventualmente definire un'area ad esso contigua.

La Provincia è nel contempo convinta che non abbia senso ricomprendere, nel territorio del Parco e nelle eventuali aree contigue, aree che non presentano alcuna valenza naturalistica, non rispondano alle finalità della Legge 394/91 e non abbiano le caratteristiche idonee ad essere di protezione di quelle a più elevata naturalità.

Quanto sopra è ampiamente giustificabile e legittimamente perseguibile, in particolare:

- a proposito della possibile modifica del perimetro del Parco si ricordano, a titolo di esempio, due precedenti relativi l'uno allo stesso Parco del Circeo e l'altro al Parco Gran Paradiso:
  - modifica del perimetro del Parco Nazionale del Circeo negli anni '70 quando fu escluso un tratto del Lido di Latina a causa di interventi di edilizia abusiva;
  - modifica del perimetro del Parco Nazionale Gran Paradiso (D.P.R. 27 maggio 2009) finalizzato ad un miglioramento qualitativo rispetto ai confini precedenti perseguito applicando il criterio della compensazione tra aree in detrazione e aree in ampliamento che ha trovato attuazione con la cessione di zone antropizzate (villaggi) e l'inclusione di aree di elevato valore naturalistico;
- a proposito delle aree contigue queste, pur se proposte dal Parco, sono determinate dalla Regione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della Legge 394/91, "*d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta*" e che la Regione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, può dettare al loro interno misure "*di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente*", finalizzate alla "*conservazione dei valori*" del Parco, d'intesa, oltre che con l'organismo di gestione dell'area protetta, anche "*con gli enti locali interessati*".

Tutto ciò premesso, la Comunità del Parco ha formulato delle prime osservazioni, nel maggio 2010, al Documento Preliminare del Piano del Parco e, successivamente, l'Ente Parco ha predisposto e diffuso degli elaborati denominati "Schema di Piano", datati 15 dicembre 2010.

Detti elaborati non costituiscono un vero e proprio schema di piano, in quanto privi delle norme tecniche di attuazione e dotati di cartografie non coerenti con i contenuti della relazione, infatti, mentre nella tavola della zonizzazione il territorio viene classificato in una Zona A, in due livelli di Zona B, in una Zona C e in una Zona D, nella relazione si fa riferimento a due sottozone della zona A, a 5 sottozone della zona B e 7 della zona D, in entrambi i casi senza indicazioni utili a chiarirne il senso, la relazione con le analisi svolte e le disposizioni normative.

Per questi motivi la Provincia non ha ritenuto, finora, opportuno esprimersi su uno stadio intermedio di lavoro, non significativamente diverso da quello redatto dal gruppo di lavoro dell'Università Sapienza di Latina ed ancora solo propedeutico alla produzione di uno Schema di Piano propriamente detto.

L'Ente Parco ha tuttavia più volte invitato i membri della Comunità del Parco ad esprimersi su tali elaborati, sollecitandoli un'ultima volta il 21 maggio scorso, ritenendo che fosse opportuno ricevere indicazioni per poter procedere alla stesura finale del piano che, comunque, sembra molto lontana dal concludersi, dato il livello di approfondimento e di elaborazione di quanto fin qui prodotto e reso pubblico.

Pertanto, richiamando il documento presentato dalla Comunità del Parco nella riunione del 21 maggio 2010, le cui osservazioni sugli elaborati predisposti a suo tempo dal gruppo di lavoro dell'Università Sapienza di Latina si ritengono tuttora valide, in particolare per le parti ricomprese e riconfermate nel suddetto "Schema di Piano", la Provincia ha predisposto il presente documento con le considerazioni e gli indirizzi che ritiene di formulare per la predisposizione del Piano del Parco Nazionale del Circeo.

Al riguardo si precisa ancora una volta che gli elaborati predisposti e trasmessi alla Comunità contengono unicamente un insieme di obiettivi ed un quadro conoscitivo che, sostanzialmente, si riduce al richiamo di altri studi ed analisi svolte nel tempo.

Rispetto all'insieme degli obiettivi, la Provincia di Latina condivide, come detto, pienamente quelli di carattere naturalistico ai quali, negli elaborati presentati, sono associati altri obiettivi di natura paesaggistica ed urbanistica, i primi perseguiti attraverso il PTPR e i secondi da perseguire con gli strumenti della pianificazione locale, sulla base delle proiezioni demografiche, del fabbisogno abitativo e di servizi, con attenzione alla sostenibilità delle trasformazioni proposte.

Al riguardo c'è da ricordare che mentre la Legge Quadro sulle aree protette, la 394/91, prevede, all'art. 12 comma 7, che il Piano del Parco "ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione", il D.Lgs. n. 42/2004, all'art. 145, comma 3, così come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 157 del 2006 e da ultimo dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63 del 2008, così recita: "Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del

*paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” e che il successivo comma 4, così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63 del 2008, precisa che “I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici”.*

E', pertanto, evidente che non ha senso richiamare valori paesaggistici per giustificare la presenza di aree nel territorio del Parco e che, per gli aspetti paesaggistici, il Piano del Parco non è chiamato a integrare o modificare il piano regionale.

Analogamente la pianificazione urbanistica generale ed attuativa non può essere sottratta alla podestà degli enti locali e non può non partire dal fabbisogno residenziale, di servizi, di mobilità e di sviluppo sostenibile delle popolazioni interessate.

### **Considerazioni sullo “Schema di Piano” presentato dall’Ente Parco Nazionale del Circeo**

Nel testo che segue viene ricalcata l’organizzazione della *Relazione Generale di Piano* e, pertanto, eventuali ripetizioni o incertezze nella descrizione degli obiettivi, degli indirizzi e delle azioni per perseguirli sono dovute al fatto che spesso uno stesso argomento viene trattato più volte ed in punti diversi, denotando, talvolta, una mancanza di chiarezza nella distinzione tra obiettivi, indirizzi e azioni di piano.

La relazione che accompagna lo “*Schema di Piano*” del Parco Nazionale del Circeo del dicembre 2010 è articolata in sei parti, dedicate rispettivamente all’introduzione, alle analisi, alla sintesi valutativa, agli indirizzi ed azioni del piano, alle cartografie e, infine, agli allegati.

Dopo l’introduzione, la parte dedicata alle analisi è suddivisa a sua volta in tre capitoli: 1) il sistema abiotico e biotico, 2) il sistema antropico e le trasformazioni del paesaggio pontino, 3) le normative del Parco, il sistema della pianificazione urbanistica e quello paesistico e le questioni di diritto civile sulle proprietà.

Il primo capitolo contiene cenni al clima e al fitoclima (pagine da 31 a 36), gli aspetti geomorfologici e idrogeologici (pagine da 36 a 46), cenni sulle acque superficiali (pagine 46 e 47), le caratteristiche della vegetazione e della flora (pagine da 48 a 63), le unità ambientali e i sistemi di paesaggio (da pagina 63 a 68), cenni sulla fauna, sulla rete ecologica di area vasta, considerando gli ambienti terrestre e marino, e sulla rete ecologica del Parco, considerando il solo ambiente terrestre (pagine da 69 a 76), segue, infine, un cenno alle specie e habitat marini nell’ambito di intorno del Parco e alla rete ecologica marina (pagine 76-79), il tutto trattato ad un livello molto generale e poco approfondito.

Il secondo capitolo contiene una descrizione del sistema antropico e delle trasformazioni del paesaggio dalla preistoria alla bonifica pontina con un successivo riferimento allo sviluppo urbanistico di Sabaudia e San Felice Circeo dagli anni '30 ad oggi analizzando, in modo sommario, la dinamica demografica, il sistema produttivo e il sistema turistico (pagine da 80 a 115).

Nel terzo capitolo, dedicato alle normative vigenti nel Parco, al sistema della pianificazione urbanistica e paesistica e alle questioni di diritto civile sulle proprietà, dopo cenni sulle vicende storiche che hanno riguardato i territori che ricadono oggi nel Parco, fino alla nascita della città di Sabaudia, e richiami ai contenziosi amministrativi con e tra i Comuni di Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia e dopo un cenno ai programmi di fabbricazione previgenti al 1977, segue una sommaria descrizione dei PRG di Sabaudia del 1978 e di San Felice Circeo del 1979 ed un cenno ai condoni del 1985, 1994 e 2003, con dati quantificati piuttosto sommariamente (pagine 116-135). Sempre nel medesimo capitolo, è presente una disamina delle norme vigenti con cenni alle direttive europee, alla legge 394/91, alla pianificazione di area vasta, sia provinciale che regionale, menzionando il Piano energetico provinciale, le Agende 21 locali, e, infine, il rapporto con il PTPR e i previgenti PTP (pagine 136-149).

La terza parte della relazione contiene una generica Sintesi valutativa. In primo luogo è riportato un semplice elenco dei punti di forza e di debolezza dell'area del Parco, presentata come analisi SWOT, seguono gli obiettivi del Piano distinti in generali e specifici. Tra quelli generali sono riportati gli obiettivi per la conservazione della biodiversità, con cenni ad obiettivi di sviluppo sostenibile; obiettivi per i beni paesaggistici, archeologici, monumentali, storici e culturali e obiettivi di natura urbanistica, con riferimenti anche all'assetto del sistema della mobilità nelle aree urbanizzate e non (pagine 154-170).

Si evidenzia come gli aspetti urbanistici e gli aspetti connessi all'organizzazione della mobilità, specie in area urbana, sono più propriamente di competenza degli Enti Locali, pertanto il loro inserimento nello schema di Piano sottolinea la volontà del Parco di mantenere, all'interno del suo perimetro, i nuclei abitati, al di là della reale esigenza di tutela delle aree a valenza naturalistica.

A tal riguardo, lasciano perplessi, prestandosi a diverse interpretazioni, le considerazioni sulle previsioni del PRG di Sabaudia ove si dice che *“fermo restando che alcune delle aree interessate potrebbero avere oggi una diversa valenza ambientale e pertanto occorre valutare se queste, solo a condizione che esista il pieno accordo del Comune oltre che degli aventi diritto, potrebbero avere una migliore sistemazione anche all'interno della stessa area protetta attraverso l'applicazione di meccanismi perequativi”* (pag. 167). Non si comprende se quanto sopra è a maggior vantaggio della comunità, nel qual caso detta precisazione avrebbe il tono di una proposta di scambio, o, viceversa, se questo è indirizzato a contenere ulteriori trasformazioni, al fine di tutelare la naturalità ed i valori del territorio. Nello stesso paragrafo (*Obiettivi di assetto urbanistico*) è infatti presente un cenno alla necessità *“della valutazione del peso delle cubature ancora soggette a domanda di sanatoria ai sensi delle precedenti normative sul condono edilizio”* in quanto queste hanno *“significativamente aumentato il peso urbanistico dei Comuni rispetto ai relativi PRG”* (pag. 167). Nel documento, rispetto a questo tema, viene posto l'obiettivo del riequilibrio fra volumetrie oggetto di condono e previsioni originarie di PRG, precisando che detto obiettivo va affrontato d'intesa con i comuni *“in un'ottica di stop al consumo di suolo”* (pag. 167).

Detto argomento viene ripreso anche alle pagine 272 e 273 dove si propone una *“Ipotesi Zero' di crescita del volume edificato, in quanto si valuta che la pressione urbanistica ed edilizia sul territorio del Parco, sia nella sua parte assentita nei PRG dei comuni degli anni '70, ma soprattutto con l'edificato 'spontaneo' sorto nel parco e nei pressi a seguito del fenomeno dell'abusivismo edilizio, abbia già abbondantemente*

*raggiunto un livello di saturazione” e si sostiene che “anche laddove la normativa preveda la condonabilità, qualora le volumetrie relative non fossero state previste in origine nei PRG vigenti, questi volumi abusivi sanati (o sanabili) andrebbero sottratti, e non aggiunti, alle volumetrie previste dai PRG. Ciò vale per le edificazioni sparse, o per le volumetrie abusive aggiunte su corpi edilizi in origine legittimi, ma ancora maggiormente per i nuclei abusivi omogenei”.*

Evidentemente l'applicazione di un tale approccio si tradurrebbe nella sottrazione di un diritto acquisito per quei cittadini che, pur potendo godere in piena legalità del proprio diritto a costruire, per svariati e legittimi motivi, non ne abbiano ancora fruito. Infatti gli stessi, pur potendo ancora sfruttare la possibilità di costruire a termini di legge, ne sarebbero di fatto privati, ove venisse applicato il criterio proposto dall'Ente Parco a favore di coloro che, illegalmente, hanno realizzato volumi abusivi in epoche precedenti.

Occorre qui ricordare che è ormai giurisprudenza acquisita che non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive che siano state realizzate su aree ed immobili soggetti a vincoli imposti, sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima dell'esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, qualora non venga acquisito il nullaosta da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo e sempre che non si tratti di vincoli di inedificabilità assoluta. Cioè è esclusiva competenza del Parco esprimersi nel merito, ferma restando la piena validità dei piani vigenti.

Tornando agli obiettivi, la trattazione di quelli specifici riguarda aree di sicura valenza naturalistica ma resta di carattere piuttosto generale ed è seguita, in termini ancora piuttosto generici, dall'indicazione di alcune filiere di attività economiche che si ritengono compatibili con i valori del Parco (pagine 171-195).

La quarta parte della Relazione riporta gli indirizzi e le azioni del Piano ed è complementare alle cartografie “prescrittive” di Piano (V parte del documento) costituite da: A. Inquadramento territoriale di area vasta; B. Assetto strategico strutturale; C. Zonizzazione; D. Sistema dell'accessibilità e della fruizione. Gli argomenti contenuti in queste sezioni, che dovrebbero costituire il nucleo centrale dello “Schema di Piano”, appaiono tuttavia trattati ancora in termini troppo generali, specialmente ove si consideri l'assenza di uno schema di impianto normativo che permetta agli elaborati prodotti di sostanziarsi in un vero e proprio Schema di Piano.

Pertanto si ribadisce che la richiesta rivolta alla Comunità di esprimersi nel merito di quanto trasmesso appare prematura.

Da pagina 200 in poi si elencano alcuni possibili interventi che spesso si riducono, nella sostanza, nella semplice riaffermazione degli obiettivi proposti. Tra l'altro riguardano:

- l'elaborazione di un Piano Naturalistico di Indirizzo per la Foresta Demaniale, sottolineando la necessità della riorganizzazione dell'accessibilità, del recupero della naturalità, dell'eliminazione delle specie arboree alloctone e di azioni tese a favorire la popolazione di Lepre Italica e la reintroduzione del Capriolo;
- per la fauna vengono auspicati, oltre quelli sopra riportati, interventi sulle strutture edilizie per favorire la colonizzazione dei Chinotteri, il controllo delle popolazioni

di cinghiale, di nutria, di muflone e delle testuggini esotiche, l'eradicazione del Daino, la reintroduzione della lontra, dello scoiattolo ed eventualmente del gatto selvatico, la diminuzione del disturbo per gli uccelli svernanti e la creazione di isolotti per la nidificazione degli uccelli, il ripristino dell'incubatoio ittico del parco, la reintroduzione di alcuni Pesci Ossei nei corsi d'acqua e il ripopolamento di orate nel Lago dei Monaci, senza uno studio degli habitat, del solo stato e della loro più o meno idonea dimensione;

- il ripristino delle aree con alberi monumentali e la gestione della raccolta funghi;
- la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e delle sponde dei laghi con l'eliminazione degli argini artificiali, la creazione di aree boscate o allagate ripariali;
- il monitoraggio ed il miglioramento della qualità delle acque, la depurazione mediante fitodepurazione in bacini da realizzare ex novo delle acque dei canali da reimmettere nel lago di Fogliano per abbatterne la salinità, l'attivazione e la gestione delle nuove idrovore realizzate sul lago di Fogliano.

Oltre ad indicazioni di carattere generale altre, sempre di carattere più indicativo che fattuale, riguardano aree specifiche come il Lago di Paola, il centro storico di San Felice Circeo, il promontorio del Circeo, con particolare riferimento al controllo dell'edificato e dell'abusivismo, le grotte del promontorio, l'isola di Zannone, il sistema dunale, i siti e i beni archeologici, storici e paesaggistici, ecc..

Infine vengono individuati alcuni indirizzi ed azioni per le attività economiche "sostenibili", o meglio, compatibili, "con i valori del parco" e si elencano i centri presenti nel Parco ed i relativi gestori.

Tutto ciò si ferma, comunque, sul limite della definizione degli obiettivi e degli indirizzi da seguire, con una generica definizione delle possibili azioni, non definite né in termini di piano, né di progetto, senza tradursi in disciplina d'uso del territorio, limiti di trasformabilità e contenuti normativi per zona, carattere e settore.

Sembrerebbero poi assumere maggiore concretezza le pagine da 258 a 280 anche se nelle stesse si precisa che le Norme di Piano e il Regolamento non sono "inseriti" in questo primo "Schema di Piano".

Quest'ultima parte va letta in uno con le due tavole allegate cui si è fatto in precedenza cenno.

Prima di tutto vengono definite:

- le aree core, ovvero quelle a maggiore naturalità, che dovrebbero giustificare la scelta delle aree da vincolare, o limitare in termini di trasformabilità, al fine della loro tutela;
- le aree buffer che avrebbero una funzione protettiva delle aree a maggiore naturalità e che sono state al momento ipotizzate sulla base di studi che si riconosce non abbiano "ancora raggiunto una piena completezza";
- le aree contigue, tese ad assicurare la conservazione dei valori delle aree protette.

In particolare, la carta dell'Assetto strategico strutturale riporta l'attuale perimetro del Parco, un perimetro di riferimento per gli ambiti di interesse strategico per gli aspetti ambientali e di compensazione e perequazione, che corrisponde agli ambiti delle aree buffer, non meglio precisate e che non si comprende se vogliono essere, o meno, la premessa ad un ampliamento del perimetro del Parco, una proposta di aree contigue che vanno ben al di là delle precedenti.

Ciò nonostante la proposta di area contigua, nel mentre si spinge fino a comprendere parte dell'abitato di Latina (ben oltre un quarto dello stesso) e di Pontinia, lascia fuori parte dell'ambito delle aree buffer e degli elementi di connessione ecologica di Latina

che avrebbero, invece, maggior ragione di ricadere all'interno di detta area. Si richiamano qui le finalità delle aree contigue riportate in premessa. In conclusione la carta appare un puro schema, solo in parte giustificabile e desumibile dalle 285 pagine della Relazione e relativi documenti richiamati.

La carta della zonizzazione dell'attuale territorio del Parco è priva di ogni riferimento alla carta di assetto strategico strutturale, non deriva in modo esplicito ed evidente dalle analisi cui si fa riferimento nella Relazione e non possiede un adeguato dettaglio. In aggiunta a quanto già detto in premessa, circa le differenze fra detta carta e quanto riportato in Relazione, si sottolinea come siano fatti ricadere nelle Zone C e D i nuclei dell'edificazione storica ma anche, nel caso di Sabaudia, aree a bassa densità, mentre aree a densità maggiore sono state ricomprese in Zona B, "*riserve generali orientate*", in cui possono essere realizzate solo le "*infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco*" (Legge 394/91, art. 12, comma 2, lettera b).

Quanto sopra è anche il prodotto di una erronea scala adottata per definire la zonizzazione proposta e dell'aver utilizzato una cartografia molto vecchia, non corrispondente all'attuale stato dei luoghi. Si sarebbe, invece, potuto utilizzare quanto meno la cartografia alla scala 1:5000, predisposta dalla Regione Lazio, levata 2002, pur essendo, anch'essa, non adeguatamente recente.

In generale la proposta avanzata, che è indulgente definire "*Schema di Piano*", ricalca sostanzialmente quella predisposta dall'Università Sapienza di Latina in riferimento alla quale si sono già espresse, nel merito, valutazioni e perplessità. Infatti non sussiste, ancora una volta, un chiaro rapporto, da un lato, tra i contenuti delle analisi, gli obiettivi posti alla base del Piano, gli indirizzi e le proposte avanzate e, dall'altro, la carta di Assetto strategico strutturale e della Zonizzazione di piano che dovrebbero essere il riferimento organico dell'impianto normativo di Piano, peraltro ad oggi totalmente assente.

## **Conclusioni**

Per quanto sopra esposto e ribadendo quanto detto in premessa, la Provincia di Latina, in conclusione, in merito agli elaborati trasmessi dall'Ente Parco:

- precisa di non potersi esprimere in maniera compiuta in assenza di uno effettivo Schema di Piano corredato del necessario impianto normativo, coerente con la zonizzazione proposta ed esplicativo delle regole compensativo-perequative, solo menzionate e in alcun modo precisate;
- condivide e persegue gli obiettivi di carattere naturalistico, una parte degli indirizzi e solo alcune delle azioni proposte e rigetta, perché scientificamente non motivate e non desumibili dal quadro conoscitivo delineato, alcune scelte e proposte e, soprattutto, le due tavole prescrittive di Piano: B. Assetto strategico strutturale; C. Zonizzazione;
- è del parere che, senza mortificare le autonomie degli Enti Locali, ove le evidenze scientifiche ne dimostrino la necessità, possa essere opportuno, per meglio tutelare i territori ad elevata naturalità, ampliare i confini dell'attuale Parco Nazionale del Circeo ed eventualmente definire un'area ad esso contigua;
- ritiene che le aree maggiormente urbanizzate vadano escluse dal perimetro del Parco per i seguenti motivi:

- 1) non risulta, dalle analisi svolte, che esse presentino elevati valori naturalistici, mentre quelli paesaggistici sono e vanno tutelati con diverso strumento pianificatorio;
- 2) non hanno caratteristiche tali da consentire loro di svolgere un ruolo di cuscinetto per la tutela delle aree a maggiore o elevata naturalità;
- 3) vanno riqualificate con gli strumenti propri delle discipline architettonico-urbanistiche, attraverso il ricorso a strumenti pianificatori di carattere generale ed attuativo di competenza dei soli Enti locali, non delegabili all'Ente Parco.

Latina, 29 settembre 2011